



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 DEL 25-01-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU.2018

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Gennaio, alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
LORENZETTI FERDINANDO	X		FERRARI GIACOMO	X	
CAVALLI CARLA	X		GIRELLI ALESSANDRA	X	
FRIGERIO CESARE	X		STRINGHINI FRANCO		X
MORANDINI DARIO	X		REGHENZI FABRIZIO	X	
SERINA ALESSIA	X		LORENZONI EVA		X
BUCCELLI LUCA	X		BOZZONI ANGELO	X	
DUROSINI FRANCO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO DOTT.SSA SABINA CANDELA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FERDINANDO LORENZETTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato

Il Sindaco introduce il punto n.6 all'o.d.g. e passa la parola all'assessore Frigerio, che relaziona in merito (allegata Relazione Frigerio)

Al termine della relazione, il sindaco, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione il punto in discussione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

1) la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

2) l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

3) la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

4) a riduzione della base imponibile al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Preso atto che il comma 707 dell'art. 1 della legge n.147/2013, in modifica dell'art. 13 del DL n.201/2011, esclude dall'imposizione IMU con decorrenza 2014 le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliari (escluse le A1/A8/A9) adibite ad abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci, e relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. Infrastrutture 22.4.2008;
- l'unico immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, al personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, al Corpo nazionale vigili del fuoco, al personale della carriera prefettizia, per il quale non siano richieste le condizioni di dimora abitale e

residenza anagrafica;

- l'abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Preso atto che il comma 708 dell'art. 1 della legge n.147/2013 esenta dall'imposizione IMU, con decorrenza 2014, i fabbricati rurali strumentali;

Atteso che, in relazione al disposto del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dal comma 37, lettera a) legge n. 205/2017 il quale ha sospeso, per l'anno 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali eccetto la tassa rifiuti:

Richiamato il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio **2018** del **termine** per l'**approvazione** del **bilancio** di previsione **2018/2020** da parte degli **enti locali**.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

1) detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote IMU entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 in data 26/01/2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stato deciso: *l'applicazione dell' IMU nelle misure di seguito riportate:*

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

Viste:

1) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

2) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 COMMA 1 TUEL D.L.vo 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria rag. Rosaria Pizzini;

CON VOTI favorevoli n.10, contrari n.=, astenuti n.1 (BOZZONI) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti

DELIBERA

A) di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

B) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n.10, contrari n. =, astenuti n.1 (BOZZONI) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATA RELAZIONE FRIGERIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FERDINANDO LORENZETTI

Il Segretario comunale
DOTT.SSA SABINA CANDELA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario comunale
DOTT.SSA SABINA CANDELA



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU.2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Gambara, 10-01-2018

Il Responsabile del Servizio

PIZZINI ROSARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GAMBARA

Provincia di Brescia

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU.2018**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Gambara, 10-01-2018

Il Responsabile dell'Area Contabile
PIZZINI ROSARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 25-01-2018

Area: Area Contabile

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU.2018**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 01-02-2018 al 16-02-2018.

Gambarara, 01-02-2018

L'addetto alla Pubblicazione
PERCIVALLI DANIELA

C.C. Deliberazione N° **6/2018 RELAZIONE**
ASSESSORE FRIGERIO CESARE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU.2018.

Vista la legge di stabilità 2014, la quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- 1) detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Si ritiene necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria vigenti nell'anno 2017 per l'anno 2018 al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione degli ulteriori tagli operati per l'anno 2018 sulle spettanze erariali ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione

Quindi le aliquote sono:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

GAMBARA 25.01.2018 FRIGERIO CESARE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 25.01.2018
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferdinando Lorenzetti) (Dr.ssa Sabina Candela)